

	COMUNE DI RODI' MILICI CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA Piazza Martino, 1 - 98059 Rodi Milici		
	Tel. 090/9741010 Fax 090/9741657	e-mail: comunerodimilici@pec.it sito internet: http://www.comune.rodimilici.me.it	Partita I.V.A. : 00180620833 Codice fiscale: 00180620833

ORDINANZA N. 13

DEC 05 LUG. 2021

Oggetto: Ordinanza in materia di circolazione e traffico di interdizione alla sosta, nelle seguenti vie: Candela, Carmelo Germanò e Coppola, per consentire all'impresa i lavori di ripristino del manto stradale in conglomerato bituminoso.

~~*~*~*~*~*~*~*~*

- Vista la richiesta assunta tramite pec in data 02/07/2021 al protocollo generale dell'Ente al numero prot. n. 6598, dell'impresa Astone Costruzioni Srl P.Iva 02 83 91 30 834, esecutrice dei lavori di metanizzazione sul territorio comunale, relativa all'espletamento dei lavori di ripristino del manto sede stradale in conglomerato bituminoso, con la quale si chiede l'autorizzazione per la collocazione di segnali di divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli nelle seguenti vie: Candela, Carmelo Germanò e Coppola, per consentire i lavori di ripristino definitivo del manto stradale in conglomerato bituminoso a partire dal giorno 06/07/2021 ore 07:00 fino al 09/07/2021 e comunque fino ad ultimazione lavori;
- Ravvisato che non è possibile eseguire i lavori di cui trattasi in presenza di veicoli in sosta, nelle vie suddette;
- Ritenuto opportuno per motivi di sicurezza della circolazione, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità adottare i necessari provvedimenti temporanei alla viabilità;
- Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 37 del D. L.vo del 30 aprile 1992 n.285; recante le norme della circolazione stradale - nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
- Visti gli artt. 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. del 10 luglio 2002;
- Visto l'art. 107 c.3 del T.U.E.L.;
- Visto l'art. 147 bis c.1 del D.Lgs 267/00;

ORDINA

DAL 06/07/2021 AL 09/07/2021 E COMUNQUE FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei veicoli dell'impresa di che trattasi nelle seguenti vie: Candela, Carmelo Germanò e Coppola, per consentire il ripristino definitivo del manto stradale in conglomerato bituminoso.

All'Impresa Astone Costruzioni Srl esecutrice dei lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal nuovo C.d.s. (D.Lgs.30/04/1992 n.285) e del suo regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n.495) e dalle norme previste sulla sicurezza del lavoro

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'installazione della prescritta segnaletica verticale mobile di cantiere e precisamente:

- **Segnali di divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli (figura II 74) (modello II 6/m);**
- **Per l'ulteriore segnaletica non espressamente richiamata nella presente ordinanza, si fa rimando a quanto dettato dal Disciplinare Tecnico della Segnaletica Temporanea D.M. del 10 luglio 2002;**

E' fatto obbligo, all'Impresa Astone Costruzioni Srl, di posizionare la prescritta segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada.

In caso di imprevisti nell'esecuzione dei lavori che vadano a modificare quanto riportato nel presente atto, si dovranno concordare le modalità del nuovo intervento con il Comando di Polizia Locale, al fine di garantire la viabilità e la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico interesse.

DISPONE

che l'assuntore dei lavori apponga, a propria cura e spese, la necessaria segnaletica rifrangente di cui al vigente Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, la quale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori da un responsabile del cantiere reperibile 24 ore su 24 riportato sulla richiesta di ordinanza, tale segnaletica deve essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e zavorrata per evitare ribaltamenti dovuti al vento.

AVVERTE

che nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni presenti nell'ordine dirigenziale e/o non vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale;

che la mancanza, anche parziale, della relativa segnaletica verticale mobile, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868,00 a euro 3.471,00, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada o ad altre sanzioni previste da altri regolamenti inerenti i lavori stradali

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

- al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 285/92;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Siciliana, entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/10;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l'installazione della segnaletica stradale.

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.


 Sindaco
 Dr. Eugenio Altieri